

Allegato 3 alla Lettera di invito

Schema di contratto per il servizio di revisione legale dei conti di Pensplan Centrum S.p.A.

CIG: 761552520A

Sommario

Art. 1 – Norme regolatrici.....	2
Art. 2 – Oggetto.....	3
Art. 3 – Durata del contratto	4
Art. 4 – Importo contrattuale	4
Art. 5 – Condizioni e modalità di esecuzione dei servizi.....	5
Art. 6 – Obblighi dell’Appaltatore in relazione al proprio personale.....	5
Art. 7 – Obblighi di riservatezza	6
Art. 8 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	6
Art. 9 – Trattamento dei dati personali	7
Art. 10 – Responsabilità e coperture assicurative	10
Art. 11 – Subappalto.....	10
Art. 12 – Verifica di regolare esecuzione, fatturazione e pagamenti.....	10
Art. 13 – Penali	12
Art. 14 – Recesso.....	13
Art. 15 – Recesso per giusta causa	13
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto; cessione del credito.....	14
Art. 17 – Risoluzione del contratto	14
Art. 18 – Modello Organizzativo ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e Codice di comportamento	15
Art. 19 – Elezione di domicilio, diritto applicabile e foro competente	15
Art. 20 – Spese	16

Schema di contratto per il servizio di revisione legale dei conti di Pensplan Centrum S.p.A.

CIG: 761552520A

PENSPLAN CENTRUM S.p.A., con sede legale a Bolzano, via della Rena 26, P.Iva e C.F. 01657120216 (di seguito, per brevità, "PENSPLAN" o "SOCIETÀ" o "APPALTANTE") nella persona della dott.ssa Laura Costa, nata a Padova il 22/02/1967, in qualità di Presidente e Amministratore delegato, la quale agisce in questo atto non in proprio, ma in nome, nell'interesse e per conto di PENSPLAN,

e

..... (di seguito, per brevità, "APPALTATORE" , "APPALTATRICE" o "SOCIETÀ DI REVISIONE), rappresentata da nato a, il e residente a in, in qualità di,

congiuntamente anche definite "PARTI"

Premesso che:

- a. con nomina d.d. 04.09.2018, prot. 161, è stato individuato il Responsabile del Reparto Contabilità e Acquisti, dott. Paolo Carsaniga, quale Responsabile Unico per il Procedimento (di seguito, per brevità, RUP);
- b. si è reso opportuno provvedere all'affidamento del servizio oggetto del presente contratto in ordine alla necessità di adempiere agli obblighi previsti dallo Statuto di PENSPLAN e dal D.Lgs. 27.01.2010, nr. 39 (di seguito D.Lgs. 39/2010);
- c. con provvedimento a contrarre d.d. 26.09.2018 prot. 5743 è stata indetta una trattativa privata ai sensi dell'art. 21 della Legge Provinciale di Trento n. 23 del 19 luglio 1990 e dell'art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 (di seguito anche Codice Appalti) per l'affidamento del servizio di revisione legale dei conti di Pensplan Centrum S.p.A. per gli esercizi 2019, 2020 e 2021;
- d. il RUP ha provveduto ad acquisire la documentazione per la sottoscrizione del contratto e ad effettuare gli accertamenti prescritti dal Codice Appalti, ritenendo sussistenti i requisiti generali e speciali per la stipula del contratto;
- e. con determina di aggiudicazione, d.d., prot., divenuta efficace in data ... sono stati definiti gli esiti della procedura di gara alle condizioni previste nella Lettera d'invito e nella documentazione di gara, documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e che risultano controfirmati dalle PARTI e depositati presso PENSPLAN;
- f. con deliberazione assunta in occasione dell'adunanza del l'Assemblea di PENSPLAN, previo parere motivato del Collegio Sindacale, ha affidato l'incarico di revisione legale dei conti a ... ;

Tutto ciò premesso le PARTI, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per gli atti non allegati, che le stesse PARTI dichiarano di conoscere ed accettare, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Norme regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come la "Determina a contrarre" la "Lettera d'invito" e le eventuali "Risposte alle richieste di chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara", nonché tutta la documentazione allegata e/o complementare alla gara in oggetto. Costituiscono, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente contratto l'istanza di partecipazione alla gara resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione, il DGUE e l'Offerta economica presentati

dall'APPALTATORE in sede di gara. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a. dalle norme applicabili ai contratti degli organismi di diritto pubblico e, in particolare, dalle disposizioni del Codice Appalti, dalle Linee Guida ministeriali e dell'Autorità nazionale anticorruzione, per quanto compatibili, dalla L. R. T.A.A. n. 2 del 22 luglio 2002 e L.P. Tn n. 23 del 19 luglio 1990 e della L.P. Tn. N. 2 del 9 marzo 2016;
 - b. dalle previsioni statutarie di PENSPLAN e dal D.Lgs. 39/2010;
 - c. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
2. In caso di discordanza o contrasto, tutti gli atti ed i documenti della gara prodotti da PENSPLAN prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'APPALTATORE.

Art. 2 – Oggetto

1. PENSPLAN CENTRUM S.p.A. affida all'APPALTATORE, che accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione secondo le condizioni e modalità di seguito specificate, l'appalto per lo svolgimento del servizio di revisione legale dei conti per il triennio 2019 - 2021 (di seguito anche "revisione legale"), ai sensi dell'art. 2409-bis del Codice Civile e dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2010, univocamente individuato dal CIG n. 761552520A i cui servizi comprendono le seguenti attività, per ciascun esercizio:
 - a. la verifica che il bilancio di esercizio sia conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio, nonché la verifica della sua coerenza con la relazione sulla gestione. Detta verifica si concluderà con l'emissione, per ciascun esercizio di durata dell'incarico, della relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 39/2010;
 - b. la verifica, nel corso dell'esercizio, a cadenza almeno trimestrale (salvo che particolari circostanze non richiedano verifiche più frequenti), della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili di Pensplan;
 - c. le attività volte alla sottoscrizione da parte del Revisore legale delle dichiarazioni fiscali, in base all'art. 1 c. 5 del D.P.R. 322/1998, come modificato dall'art. 1 c. 94 della L. 244/2007, rese ai fini della normativa fiscale vigente e futura;
 - d. l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35 c. 1 lettera a) del D.L. n. 241/1997, ai sensi dell'art. 1 c. 574 della L. 147/2013;
 - e. l'asseverazione dei dati contabili (crediti, debiti, patrimonio netto, costi, ricavi) di Pensplan nei confronti:
 - degli enti pubblici partecipanti il capitale sociale di Pensplan (come previsto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dal D.Lgs. 118/2011 art. 11 c. 6 lett. h));
 - di altri soggetti istituzionali o privati (a titolo esemplificativo e non esaustivo Agenzia delle Entrate, banche)
 - f. la redazione di qualsiasi parere e/o l'espletamento di ogni adempimento che le norme pongono a carico del Revisore legale;
 - g. altri servizi strettamente connessi all'incarico di revisione, tra cui la valutazione delle attività finanziarie.
2. L'erogazione dei servizi dovrà aver luogo con le modalità di cui al presente contratto, altresì indicati in sede di procedura di affidamento del servizio (in particolare, nella Lettera di invito e relativi allegati), nei termini di legge ed in conformità degli standard professionali di riferimento, nonché nel rispetto dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale richiamati dall'art. 9 del D.Lgs. 39/2010;
3. L'erogazione dei servizi dovrà altresì avvenire nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 11 del D.Lgs. 39/2010 ed a quelli emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla Consob (d'ora in poi anche denominati Principi di Revisione).

4. Nell'erogazione dei servizi, l'Appaltatore dovrà inoltre soddisfare i requisiti di indipendenza ed obiettività previsti dagli artt. 10 e 17 del D.Lgs. 39/2010.

Art. 3 – Durata del contratto

1. Il presente contratto è pienamente valido ed efficace dalla data della stipula. Così come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 39/2010, la durata del presente contratto è correlata all'espletamento del servizio per 3 (tre) esercizi sociali, ossia per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, successiva alla delibera di conferimento dell'incarico di revisione legale da parte dell'Assemblea di PENSPLAN.
2. Il contratto terminerà alla data della riunione assembleare di PENSPLAN, convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio oggetto dell'incarico (esercizio 2021), fermo restando l'obbligo di svolgimento delle attività volte alla sottoscrizione da parte del Revisore legale delle dichiarazioni fiscali, in base all'art. 1 c. 5 del D.P.R. 322/1998, come modificato dall'art. 1 c. 94 della L. 244/2007, rese ai fini della normativa fiscale vigente e futura, anche relative al medesimo terzo ed ultimo esercizio, ed anche nel caso in cui tali attività debbano essere rese successivamente alla data della suddetta riunione assembleare.
3. L'Appaltatore concede a Pensplan l'opzione di rinnovo del contratto, alle medesime condizioni, per l'espletamento del Servizio in relazione ad ulteriori 3 (tre) esercizi sociali, immediatamente successivi ai primi tre (e, pertanto, in relazione agli esercizi 2022, 2023 e 2024), per un importo equivalente a quello di aggiudicazione del contratto iniziale, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, salvo aggiornamento ISTAT. Pensplan potrà esercitare tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata entro il 30.09.2021. In tale caso l'Appaltatore rimarrà obbligato nel senso suddetto non appena l'Assemblea di Pensplan, convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio 2021, delibererà l'affidamento dell'incarico triennale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010.
4. In ogni caso, l'APPALTATORE ha comunque l'obbligo di completare e di mettere a disposizione dell'APPALTANTE tutti i dati e la documentazione utile prodotta nell'esecuzione del presente contratto.

Art. 4 – Importo contrattuale

1. Per lo svolgimento dei servizi sopra descritti con le cadenze indicate, l'APPALTATORE percepirà la somma annua complessiva di Euro oltre IVA nella misura di legge, pari ad un terzo dell'importo complessivo triennale offerto dall'Appaltatore in sede di gara (Euro ...).
2. Le PARTI concordano che il prezzo relativo ai servizi offerti successivamente al primo anno di esecuzione del presente contratto sia soggetto a revisione periodica annuale. La revisione del prezzo è operata sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. L'APPALTATORE espressamente accetta il menzionato metodo di calcolo per la revisione del prezzo, rinunciando ad ogni contestazione presente e/o futura ritenendolo corretto, equo e conforme a quanto stabilito in sede di gara.
3. I corrispettivi contrattuali suindicati si intendono comprensivi di ogni altro onere non espressamente indicato quali, a mero titolo indicativo e non esaustivo, quelli relativi alla fornitura di eventuali mezzi d'opera occorrenti, alle spese di trasporto, viaggio, missione e trasferta, ecc..
4. Tutti gli obblighi ed oneri dell'APPALTATORE, derivanti dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Art. 5 – Condizioni e modalità di esecuzione dei servizi

1. L'APPALTATORE dichiara di avere tutti i mezzi tecnici e il personale necessari per l'esecuzione del presente contratto, che viene stipulato sulla base di tali dichiarazioni.
2. L'APPALTATORE s'impegna a svolgere le prestazioni oggetto del contratto di appalto a regola d'arte e con il massimo grado di professionalità. Pertanto, l'APPALTATORE sarà responsabile di eventuali danni diretti derivanti da negligenza, imprudenza e/o imperizia nell'esecuzione delle prestazioni.
3. L'APPALTATORE si impegna a mantenere in vigore per tutta la durata contrattuale le polizze assicurative di cui all'art. 10 del presente contratto.
4. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nella Lettera di invito e nel presente contratto, anche con riferimento alle modalità contrattuali ed al personale dedicato all'esecuzione di dette prestazioni.
5. I servizi dovranno essere espletati dalle figure professionali, così come individuate nella Lettera di invito, che l'APPALTATORE mette a disposizione al fine dell'esecuzione del presente contratto. Nello specifico, i profili Junior e Senior dovranno essere coordinati e diretti dal Manager e tutti opereranno sotto la responsabilità di un Socio/Partner che figurerà altresì responsabile dell'incarico di revisione legale, individuato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 39/2010. Nel caso di sostituzione del Socio/Partner, l'APPALTATORE si impegna a comunicare a PENSPLAN il nominativo del nuovo socio responsabile di riferimento, entro 15 giorni dall'intervenuta sostituzione.
6. L'APPALTATORE potrà ricorrere al supporto di specialisti in specifiche discipline, rimanendo comunque vietata, ai sensi della documentazione di gara, la possibilità di effettuare subappalti e fermo restando che tale facoltà, esercitata nel limite suddetto, non comporterà alcun onere per PENSPLAN e che la SOCIETÀ DI REVISIONE rimarrà l'unico ed esclusivo responsabile nei confronti della SOCIETÀ per l'esecuzione del contratto.
7. La SOCIETÀ DI REVISIONE dovrà essere in grado di svolgere con immutata garanzia di qualità più attività contemporaneamente.
8. L'APPALTATORE si obbliga a verificare che nel corso dello svolgimento dell'incarico non sorgano cause di incompatibilità né vengano meno in proprio capo i requisiti di indipendenza e obiettività previsti ai sensi dagli artt. 10 e 17 del D.Lgs. 39/2010.
9. L'APPALTATORE è chiamato ad adottare tutte le misure e le procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente il rischio che l'indipendenza e/o l'obiettività del Socio/Partner o della società di revisione vengano in qualsiasi modo compromesse.
10. L'APPALTATORE si impegna ad eseguire le prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'APPALTANTE e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto. L'APPALTATORE, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e/o da terzi e/o da PENSPLAN, salvi i casi di dolo o colpa grave.
11. L'APPALTATORE riconosce a PENSPLAN la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora da quest'ultimo fossero ritenute non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte di PENSPLAN di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.

Art. 6 – Obblighi dell'Appaltatore in relazione al proprio personale

1. Nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, l'APPALTATORE opererà in autonomia, servendosi della propria organizzazione di mezzi e di risorse ed è espressamente autorizzato da PENSPLAN ad avvalersi, a proprie spese e sotto la sua esclusiva responsabilità, oltre che di propri

dipendenti, collaboratori ed ausiliari (di seguito, i “COLLABORATORI INTERNI”), anche di collaboratori esterni (di seguito, tutti i “COLLABORATORI ESTERNI”), fermo restando il divieto di subappaltare parte delle attività a soggetti terzi.

2. L'APPALTATORE si obbliga ad assicurare al proprio personale una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali collettive in vigore, nonché ad osservare tutti gli obblighi inerenti a previdenza, assistenza e assicurazioni sociali (ivi compresa quella contro gli infortuni) derivanti dalle disposizioni di leggi e di regolamenti in vigore e, comunque, tenendo sollevata PENSPLAN da qualsiasi pretesa di terzi.
3. L'APPALTATORE si obbliga a nominare un proprio referente per i rapporti con PENSPLAN, reperibile per tutta la durata delle prestazioni oggetto del contratto, individuato nella figura del “Manager” come descritta nella Lettera d’Invito.

Art. 7 – Obblighi di riservatezza

1. L'APPALTATORE ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'APPALTANTE.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto e non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'APPALTATORE è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'APPALTANTE ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'APPALTATORE sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'APPALTANTE.
5. L'APPALTATORE potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'APPALTATORE stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'APPALTANTE.

Art. 8 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, l'APPALTATORE si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. L'APPALTATORE che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione a PENSPLAN e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
4. L'APPALTATORE è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Ogni modifica relativa a tali dati dovrà essere tempestivamente trasmessa a PENSPLAN. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'APPALTATORE non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati dalla SOCIETÀ.
5. L'APPALTATORE, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'APPALTATORE mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'APPALTATORE medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

1. Le PARTI concordano che, con riferimento alle attività di trattamento dei dati personali svolte dall'APPALTATORE per conto di PENSPLAN ai fini della fornitura del SERVIZIO di cui al presente contratto, l'APPALTATORE agisce in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell' art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, il "Codice Privacy"), e dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito il "RGPD"). In particolare, l'APPALTATORE opera quale Responsabile, con riferimento al trattamento dei dati personali riferiti a dipendenti, fornitori, ecc. che PENSPLAN effettua quale Titolare.
2. Le PARTI si danno reciprocamente atto che la fornitura del SERVIZIO di cui al Contratto ha ad oggetto, in particolare, le attività di trattamento dei dati personali connesse all'appalto del SERVIZIO il cui oggetto risulta dai documenti di gara e dal medesimo Contratto. Con successivo documento da scambiarsi per iscritto tra le Parti, verranno ulteriormente precisate, ove necessario, la natura, finalità e durata delle attività di trattamento dei dati personali, il tipo di dati personali e le categorie di interessati.
3. L'APPALTATORE conferma di possedere garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate affinché le suddette attività di trattamento di dati personali soddisfino i requisiti del Codice Privacy e del RGPD, al fine di garantire la tutela dei diritti degli interessati.
4. L'APPALTATORE si impegna, in particolare, a:
 - a. trattare i dati personali comunicati o resi disponibili da PENSPLAN, o comunque acquisiti nel corso dell'esecuzione del contratto esclusivamente ai fini della fornitura delle prestazioni e del SERVIZIO oggetto del contratto stesso;
 - b. trattare i dati personali soltanto sulla base delle documentate istruzioni fornite da PENSPLAN, ove necessario, anche in relazione ad un eventuale trasferimento di dati personali verso soggetti stabiliti in Paesi al di fuori della UE, che potrà essere effettuato solo previa autorizzazione di PENSPLAN e sulla base delle relative istruzioni, adottando le adeguate garanzie secondo la vigente normativa europea e nazionale di riferimento, garanzie di cui andrà mantenuta adeguata documentazione da fornire, ove richiesto, a PENSPLAN;

- c. non divulgare o rendere noti a terzi i dati personali acquisiti in relazione alla fornitura del SERVIZIO di cui al contratto ed adottare le misure necessarie per assicurare la massima riservatezza dei dati acquisiti ed utilizzati nello svolgimento delle attività previste dal contratto;
- d. individuare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, che operano sotto l'autorità del medesimo APPALTATORE, nonché adottare le misure volte a (i) garantire l'assunzione da parte di tali persone di idonei obblighi di riservatezza in ordine ai dati personali trattati, (ii) fornire loro adeguate e documentate istruzioni circa il rispetto, in particolare, delle misure per la sicurezza dei dati e (iii) vigilare sulla osservanza, da parte delle persone autorizzate, delle istruzioni impartite per il trattamento dei dati personali e delle vigenti disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali;
- e. adottare tutte le misure ed i sistemi di controllo richiesti per la sicurezza del trattamento ai sensi degli artt. 31, 33 ss., All. B del Codice Privacy e dell'articolo 32 del RGPD, nonché dei provvedimenti prescrittivi del Garante in tema di sicurezza dei dati ed amministratori di sistema fino alla loro eventuale modifica, sostituzione ed abrogazione;
- f. assicurare, per quanto di competenza in relazione alla fornitura del SERVIZIO oggetto del contratto, il corretto adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni del Codice Privacy e del RGPD, secondo le modalità, procedure e modulistiche via via indicate da PENSPLAN;
- g. assistere PENSPLAN con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III del RGPD;
- h. assistere PENSPLAN nel garantire il rispetto, per quanto di relativa competenza, degli obblighi in tema di sicurezza, notifica all'autorità di eventuali violazioni di dati personali e, se del caso, loro comunicazione agli interessati, nonché di valutazione d'impatto sulla protezione dati ed eventuale consultazione preventiva, ai sensi degli articoli da 32 a 36 del RGPD, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dello stesso Responsabile del trattamento, nonché delle documentate istruzioni via via impartite da PENSPLAN in relazione all'adempimento dei suddetti obblighi. Al fine di consentire a PENSPLAN, quale Titolare del trattamento, di rispettare la propria procedura interna per la notifica di eventuali violazioni di dati personali e, se del caso, loro comunicazione agli interessati, nel rispetto degli art. 33 e 34 del RGPD, il Responsabile del trattamento, quando venga a conoscenza di una violazione dei dati personali (i.e. violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati) trattati per conto di PENSPLAN, ove tale violazione presenti una probabilità di rischio per i diritti degli interessati, si impegna a:
 - informare PENSPLAN senza ingiustificato ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione;
 - collaborare con PENSPLAN ed, in relazione alle attività di relativa competenza, fornire tutte le informazioni necessarie od opportune per consentire a PENSPLAN di svolgere le attività di verifica e gestione della violazione e di adempiere, se del caso, all'obbligo di notifica della violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di eventuale comunicazione agli interessati, fornendo la necessaria assistenza a tal fine;
 - adottare tempestivamente, anche su indicazione di PENSPLAN, tutte le misure idonee per porre rimedio alla violazione dei dati personali e per eliminare, ridurre o mitigare i possibili effetti negativi.

A tale riguardo, il Responsabile del trattamento si impegna a fornire tutte le informazioni disponibili al momento, ed i conseguenti eventuali aggiornamenti, relativi alla violazione dei dati personali, indicando

i dati di contatto di un proprio responsabile/referente per questa attività ed inviando una comunicazione via PEC all'indirizzo:

breach.pensplancentrum@pec.it;

oppure, se impossibilitato, anticipando le informazioni disponibili al momento ai seguenti recapiti telefonici, a cui dovrà, comunque, far seguito l'invio della PEC ed i conseguenti eventuali aggiornamenti:

Pensplan - Reparto EDP:

Telefono: +39 0471/317621

Mobile: +39 329/4605908

- i. informare tempestivamente PENSPLAN in caso di ricevimento di richieste di informazioni o documenti, accertamenti ed ispezioni, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità competente di controllo, o di altre autorità giudiziarie o di polizia giudiziaria, ove attinenti al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura del SERVIZIO oggetto del contratto, e collaborare con PENSPLAN alla predisposizione dei correlati riscontri, atti, documenti o comunicazioni;
 - j. cancellare o, su richiesta di PENSPLAN, restituire a PENSPLAN tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione del SERVIZIO e cancellare le copie esistenti, salvo che la vigente normativa europea o nazionale preveda la conservazione dei dati da parte dell'APPALTATORE che, in tal caso, ne darà contestuale attestazione a PENSPLAN;
 - k. mettere a disposizione di PENSPLAN tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo ed alla vigente disciplina normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, svolte da PENSPLAN o dai soggetti incaricati da quest'ultima.
 - l. Con riferimento sempre al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura del SERVIZIO di cui al contratto, PENSPLAN autorizza l'APPALTATORE ad avvalersi degli ulteriori responsabili individuati con successiva comunicazione a PENSPLAN, che potrà manifestare la sua opposizione entro 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione. L'APPALTATORE dichiara e garantisce che tali ulteriori responsabili presentano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire il rispetto delle disposizioni del Codice Privacy e del RGPD.
5. L'APPALTATORE si impegna, nell'ambito dei contratti od accordi stipulati con gli ulteriori responsabili di cui al precedente comma, a: (i) vincolare contrattualmente gli ulteriori responsabili al rispetto degli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali assunti dall'APPALTATORE nei confronti di PENSPLAN, ove applicabili e pertinenti rispetto alle attività affidate agli ulteriori responsabili; (ii) custodire copia dei predetti contratti, accordi o documenti disciplinanti gli obblighi in materia di protezione dei dati personali, sottoscritti per presa visione ed accettazione da parte degli ulteriori responsabili e fornirne copia a PENSPLAN, se lo richiede; (iii) assumere nei confronti di PENSPLAN ogni responsabilità in ordine al rispetto dei predetti obblighi da parte degli ulteriori responsabili.
6. Le PARTI si impegnano a tenersi reciprocamente indenni e manlevate per ogni danno, onere, costo, spesa e/o pretesa di terzi eventualmente derivante dalla violazione delle vigenti disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali, che risulti imputabile a ciascuna PARTE, ossia a PENSPLAN, da un lato, e all'APPALTATORE, dall'altro, in relazione alle attività di trattamento di dati personali svolte da quest'ultimo e dagli ulteriori responsabili di cui eventualmente si avvalga nei termini sopra indicati.

Art. 10 – Responsabilità e coperture assicurative

1. L'APPALTATORE assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dello stesso quanto di PENSPLAN e di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da terzi.
2. L'APPALTATORE, per tutta la durata contrattuale, si obbliga a mantenere attiva specifica polizza assicurativa per la responsabilità civile verso prestatori di lavoro e verso terzi, con un massimale per sinistro non inferiore ad Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), interamente dedicato alla copertura assicurativa delle prestazioni rese a favore di PENSPLAN.
3. L'APPALTATORE, per tutta la durata contrattuale, si obbliga a mantenere attiva specifica polizza assicurativa per la responsabilità professionale, con un massimale annuo per sinistro non inferiore ad Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), interamente dedicato alla copertura assicurativa delle prestazioni rese a favore di PENSPLAN.
4. Le suddette polizze devono prevedere la rinuncia dell'assicuratore, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 codice civile, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 codice civile.

Art. 11 – Subappalto

1. In ragione della natura del servizio richiesto è fatto espresso divieto all'APPALTATORE di subappaltare in tutto o in parte l'esecuzione delle opere oggetto del presente contratto.

Art. 12 – Verifica di regolare esecuzione, fatturazione e pagamenti

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 4 del presente contratto, l'APPALTATORE potrà emettere fattura esclusivamente in conformità con quanto disposto dal presente articolo.
2. Le PARTI concordano che il pagamento delle prestazioni eseguite avvenga su base semestrale posticipata, a seguito di attestazione di regolare esecuzione secondo le modalità di seguito specificate. In tal senso, il corrispettivo complessivo triennale, così come risultante dall'Offerta economica, è suddiviso in tre corrispettivi annuali, di uguale entità ed, eventualmente rivalutato ai sensi del precedente art. 4, è ulteriormente suddiviso in due importi, di uguale entità, oggetto di separata fatturazione semestrale. Ai sensi del successivo comma 3 i semestri terminano: al 30 novembre di ciascun anno di validità del contratto (2019, 2020 e 2021) ed al 31 maggio dell'anno successivo (2020, 2021, 2022).
3. Il certificato di regolare esecuzione viene reso dal RUP/Direttore dell'esecuzione del contratto ed inviato a mezzo PEC all'APPALTATORE, indicativamente entro i 30 giorni successivi al termine di ciascun semestre, ad esito di un'attività di verifica che, in via esemplificativa e non esaustiva, può riguardare:
 - a. la qualità del SERVIZIO, intesa come aderenza a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto e nella documentazione di gara;
 - b. l'adeguatezza delle prestazioni, in termini di raggiungimento degli obiettivi per cui l'appalto è stato affidato;
 - c. il rispetto dei tempi e delle modalità di resa delle prestazioni;

- d. l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e sulle attività svolte, così come sugli elementi attinenti l'APPALTATORE;
 - e. la soddisfazione del fruitore finale del SERVIZIO reso;
 - f. il rispetto da parte dell'APPALTATORE degli obblighi ulteriori rispetto all'esecuzione delle prestazioni previste dalla documentazione di gara (rispetto della normativa, dei principi contabili, ecc.).
4. L'APPALTATORE, in prossimità del termine del semestre, ha facoltà di sollecitare l'esecuzione della verifica sui servizi resi. Ad esito positivo del procedimento di verifica con emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, l'APPALTATORE è autorizzato ad emettere la fattura per l'importo indicato nell'anzidetta attestazione, nella quale si terrà conto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) di cui all'articolo 30 comma 5-bis del Codice Appalti.
 5. Ad esito positivo della verifica finale, conseguente al termine della durata contrattuale triennale, e sempre previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), sarà emesso certificato di regolare esecuzione in cui verrà svincolato l'importo dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) progressivamente ritenuto nel corso dell'esecuzione contrattuale e consentita l'emissione della fattura per il relativo importo.
 6. Nel caso in cui una verifica abbia esito negativo, il certificato riporta gli elementi che hanno cagionato tale valutazione ed, eventualmente, l'importo parziale per cui l'APPALTATORE è autorizzato ad emettere fattura, detratti, se del caso, gli importi delle penali, nonché l'eventuale prestazione che l'APPALTATORE è chiamato ad eseguire tempestivamente per correggere la difformità individuata nell'esecuzione del contratto. Tali prestazioni sono a loro volta soggette a verifica ed a conseguente emissione di certificato di regolare esecuzione, eventualmente nell'ambito del certificato relativo al semestre successivo.
 7. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gara), alle prestazioni svolte ed al periodo di competenza. Inoltre, poiché tutte le fatture emesse nei confronti di PENSPLAN rientrano nel regime dello "*split payment*" ex articolo 17-ter del DPR 633/72 (salvo gli ambiti di esclusione previsti dalla normativa), ciascuna fattura intestata all'APPALTANTE dovrà, altresì, contenere la dicitura "*scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72*".
 8. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni solari, decorrenti dalla data di ricevimento della stessa da parte di PENSPLAN, compatibilmente con la tempistica di rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), del responso sulla verifica della regolarità del versamento delle imposte di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 e, comunque, salvo quanto disciplinato dai successivi commi del presente articolo. Alla luce di quanto previsto dal regime dello "*split payment*", ai sensi dell'articolo 17-ter del DPR 633/72, entro il termine stabilito e fermo restando l'esito positivo della verifica di regolarità contributiva in capo all'APPALTATORE, PENSPLAN provvederà a corrispondere solo l'imponibile indicato nella fattura, mentre verserà direttamente all'Erario l'imposta dovuta.
 9. Le fatture dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
 10. L'APPALTANTE, in ottemperanza all'articolo 30 comma 5 del Codice Appalti, prima di ogni pagamento, verifica la regolarità contributiva dell'APPALTATORE mediante richiesta del DURC. Nel caso emerga un'inadempienza retributiva, l'APPALTANTE trattiene dal pagamento all'APPALTATORE l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
 11. L'APPALTANTE, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, prima di effettuare il pagamento di importi superiori ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00), verifica se il beneficiario è

inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

12. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate, la società Equitalia S.p.A. o altro soggetto competente alla riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico dell'APPALTATORE, l'APPALTANTE applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
13. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
14. L'APPALTATORE, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note per iscritto a PENSPLAN le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'APPALTATORE non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
15. Nel caso in cui il pagamento della fattura relativa alla/alle prestazione/i ritenuta/e regolare/i avvenga oltre i termini sopra menzionati, eccezion fatta per i casi di cui ai precedenti commi 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12, all'APPALTATORE saranno dovuti gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002.
16. Tutti gli obblighi e gli oneri dell'APPALTATORE, derivanti dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nell'importo contrattuale complessivo.

Art. 13 – Penali

1. Salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, in caso di ritardi nell'esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto da parte dell'APPALTATORE, verranno applicate le seguenti penali:
 - a. In caso di ritardo nell'esecuzione delle singole prestazioni contrattuali, contravvenendo alle tempistiche previste per l'esecuzione delle stesse, per ogni giorno di ritardo, PENSPLAN applicherà una penale compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale triennale complessivo (IVA esclusa).
2. Salva l'applicazione delle penali di cui al comma precedente e salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nel caso in cui gli obblighi scaturenti dal presente contratto non vengano perfettamente adempiuti dall'APPALTATORE, comportando tale contegno un inadempimento, anche se non sanzionato con la risoluzione del presente contratto, verranno applicate le seguenti penali:
 - a. nel caso in cui non vengano perfettamente eseguite le singole prestazioni contrattuali, PENSPLAN si riserverà di applicare una penale compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale triennale complessivo (IVA esclusa);
 - b. qualora abbia esito negativo la verifica del SERVIZIO reso svolta a seguito di una precedente verifica conclusasi anch'essa con esito negativo, l'APPALTANTE applicherà all'APPALTATORE una penale del 3‰ (tre per mille) dell'importo contrattuale triennale complessivo (IVA esclusa).
3. Gli eventuali ritardi ed inadempimenti contrattuali daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi a seguito di contestazione per iscritto del RUP all'APPALTATORE. L'APPALTATORE dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'APPALTANTE ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

4. Nel caso di applicazione delle penali, l'APPALTANTE provvederà a recuperare l'importo in sede di pagamento delle relative fatture ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per un importo corrispettivo.
5. L'ammontare complessivo delle penali applicate dall'APPALTANTE in base ai precedenti commi, qualora superi il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dell'appalto, è considerato grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'APPALTATORE anche qualora non sia riferito a prestazioni coperte da apposite cause di risoluzione del contratto.. Qualora l'APPALTANTE abbia applicato penali per un valore complessivo superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto, ovvero ritardi per negligenza nell'esecuzione del contratto, il RUP potrà promuovere l'avvio delle procedure previste dall'art. 108 del Codice Appalti.
6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti da PENSPLAN.

Art. 14 – Recesso

1. L'APPALTANTE ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'APPALTATORE con lettera raccomandata a.r. o a mezzo pec.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'APPALTATORE dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'APPALTANTE.
3. In caso di recesso dell'APPALTANTE, l'APPALTATORE ha diritto al pagamento di quanto eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo relativo alle prestazioni non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
4. L'APPALTATORE rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e rimborso spese.

Art. 15 – Recesso per giusta causa

1. L'APPALTANTE potrà recedere dal presente contratto, ai sensi degli artt. 88, comma 4-ter e 92 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 159/2011.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'APPALTATORE ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del Codice Civile.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto; cessione del credito

1. E' fatto divieto all'APPALTATORE di cedere il presente contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice Appalti.
2. L'APPALTATORE può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Al contrario, è fatto divieto all'APPALTATORE di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'APPALTANTE. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 52/1991.
4. L'APPALTATORE, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il/i conto/i corrente dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'APPALTATORE mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente dedicato/i del medesimo APPALTATORE e riportando il medesimo CIG.
5. In caso di inosservanza da parte dell'APPALTATORE degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'APPALTANTE al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 17 – Risoluzione del contratto

1. L'APPALTANTE si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'APPALTATORE. In tal caso l'APPALTANTE avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'APPALTATORE. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Si conviene che l'APPALTANTE, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'APPALTATORE con raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, nei seguenti casi:
 - a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'APPALTANTE;
 - b. nei casi previsti agli articoli del presente contratto e qui di seguito elencati: obblighi dell'APPALTATORE in relazione al proprio personale (art. 6); obblighi di riservatezza (art. 7); obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 8); responsabilità e coperture assicurative (art. 10); subappalto (art. 11); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 16); risoluzione del contratto (art. 17); Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e Codice di Comportamento (art. 18).
 - c. nel caso in cui l'APPALTATORE non mantenesse in vigore per tutta la durata contrattuale le polizze assicurative di cui all'art. 10 del presente contratto, aventi le caratteristiche specifiche ivi indicate.
3. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

4. Il fallimento dell'APPALTATORE comporta la risoluzione *ope legis* del presente contratto di appalto. In tal caso l'APPALTANTE provvederà ad incamerare la cauzione definitiva. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
5. L'APPALTANTE ha inoltre diritto di risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 108 del Codice Appalti.
6. In caso di risoluzione del contratto l'APPALTATORE si impegnerà a fornire a PENSPLAN tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. L'APPALTATORE avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
7. In base all'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di risoluzione, di fallimento dell'APPALTATORE o di recesso per giusta causa in relazione all'informazione/certificazione antimafia, PENSPLAN si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Fatto salvo quanto previsto nella Lettera d'invito in relazione ai primi 240 giorni di validità delle offerte presentate in sede di gara, nei casi suddetti si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 18 – Modello Organizzativo ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e Codice di comportamento

1. L'APPALTATORE dichiara di aver preso atto e di conoscere il contenuto del "Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001" e del "Codice di comportamento" adottati, pubblicati sul sito internet dell'APPALTANTE, e si impegna ad attenersi a quanto contenuto nei documenti sopra citati e a farli conoscere nonché a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci, subappaltatori e chiunque partecipi all'esecuzione del presente contratto, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento pienamente conforme.
2. L'osservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce elemento essenziale, nell'interesse dell'APPALTANTE, delle obbligazioni assunte dall'APPALTATORE anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile. Pertanto, la violazione di uno solo degli obblighi risultanti dal "Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001" o del "Codice di comportamento", costituisce grave inadempimento al presente contratto, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla facoltà di risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

Art. 19 – Elezione di domicilio, diritto applicabile e foro competente

1. Per gli effetti del presente contratto PENSPLAN dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la propria sede legale, sita in 39100 Bolzano, via della Rena 26; mentre l'APPALTATORE, dichiara di eleggerlo in
2. Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana.
3. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione e alla risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bolzano.

Art. 20 – Spese

1. Le eventuali spese della presente scrittura privata sono a carico dell'APPALTATORE senza diritto di rivalsa.

Letto, approvato e sottoscritto

Bolzano, il

....., il

Laura Costa
Presidente e Amministratore delegato
PENSPLAN CENTRUM S.p.A.

.....
.....

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente le clausole vessatorie del presente contratto, mediante sottoscrizione con firma digitale dell'Allegato A, il quale riporta l'elenco degli articoli contenenti le suddette clausole vessatorie.